



COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE  
PROVINCIA DI TREVISO

**CONTRATTO COLLETTIVO  
DECENTRATO INTEGRATIVO**

**ANNO 2011**

INTESA

*Intesa in Podestato di...*  
*Francesco...*  
*...*

## COMPOSIZIONE DELEGAZIONI

(art.10 C.C.N.L. 01.04.1999)

La delegazione trattante è così costituita:

Parte pubblica:

- il SEGRETARIO COMUNALE – Salvador dr.ssa Ginetta

Parte sindacale:

- la R.S.U. nelle persone dei Sigg. Baccichet Dino, Masin Ornella e Pischiutta Oriella
- le OO.SS. territoriali:

UIL FPL: Marin Francesca

CISL FP: Nassuato Valeria

Il giorno 29/03/2012 alle ore 10.00, presso la sede del Comune di Cappella Maggiore si è riunita la sopra descritta delegazione trattante per l'integrazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2002/2005 sottoscritto in data 19.7.2006 al fine di definire le risorse decentrate dell'anno 2011.

### ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, (CCDI) si applica a tutto il personale non dirigente del Comune di Cappella Maggiore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua sottoscrizione definitiva, salvo diversa espressa indicazione in esso contenuta.

Il presente contratto ha efficacia per l'anno 2011 ed è sottoposto, entro 5 giorni dalla data di conclusione della contrattazione, al revisore del conto per il controllo sulla compatibilità dei costi previsti con i vincoli di bilancio.

### ART. 2 – COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE

In virtù delle disposizioni dei CCNL 22.01.2004, 9.05.2006, 11.04.2008 e 31.7.2009 il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo all'anno 2011 è determinato secondo quanto indicato nel prospetto allegato sub. A) al presente accordo.

Tutti gli emolumenti accessori relativi al personale dipendente, escluse le retribuzioni di posizione e di risultato spettanti ai titolari delle posizioni organizzative, trovano competenza all'interno delle risorse decentrate.

### ART. 3 – DETERMINAZIONE INDENNITA'

Si confermano le indennità e i compensi già previsti nel CCDI sottoscritto in data 20.4.2011, ovvero:

#### A) INDENNITA' DI RISCHIO:

1. I lavoratori che effettuano prestazioni lavorative comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, derivandone il diritto all'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 37 del C.C.N.L. del 14.09.00, sono i seguenti:
  - Personale operaio cat. A, B € 30,00 mensili lordi
2. L'indennità in oggetto va erogata in misura proporzionale al regime orario di lavoro dei percipienti.
3. Le assenze superiori a 30 gg continuativi comportano la proporzionale riduzione dell'indennità.

*Oben*  
*Ho*  
*Nassuato*  
*Pischiutta Oriella*  
*Bent...*

B) INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI:

1. Il personale adibito in via continuativa al maneggio valori, cui conseguentemente compete la corresponsione dell'indennità disciplinata dal presente articolo, è il seguente:
  - Economo comunale
2. L'indennità giornaliera è pari a € 1,00.
3. L'indennità di cui sopra viene corrisposta per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito al relativo servizio e viene erogata con cadenza annuale sulla base di apposito prospetto riepilogativo ed a seguito di apposita certificazione del Responsabile di Servizio.
4. L'indennità in oggetto compete in misura intera a prescindere dal regime orario di lavoro dei percipienti.

C) INDENNITA' DI DISAGIO:

1. Le indennità per attività svolte in condizioni di disagio, competono ai seguenti lavoratori, negli importi a margine di ciascuna categoria indicati. L'erogazione dell'indennità è subordinata all'effettiva esposizione al disagio e previa acquisizione della documentazione fornita da parte del responsabile di servizio attestante la corrispondenza della prestazione resa alle fattispecie di seguito previste:

CATEGORIA PROFESSIONALE - FATTISPECIE	IMPORTO MENSILE
CAT. B3, C Personale diverso – indennità per disagi inerenti l'articolazione oraria del lavoro (es. orario frazionato).	€ 21,00
CAT. A, B1 Necroforo (o suo sostituto) – indennità per disagi inerenti il servizio cimiteriale.	€ 21,00

2. L'indennità in oggetto va erogata in misura proporzionale al regime orario di lavoro dei percipienti.
3. Le assenze superiori a 30 gg continuativi comportano la proporzionale riduzione dell'indennità.

D) INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA':

1. Le indennità per specifiche responsabilità competono ai soggetti che svolgono le mansioni di seguito elencate, negli importi a margine di ciascuno indicati, limitatamente alle mensilità di effettivo svolgimento delle stesse:

CATEGORIA	FIGURA PROFESSIONALE	FATTISPECIE	IMPORTO ANNUO
C/D	Istruttore amministrativo/direttivo	Soggetto nominato responsabile di procedimenti aventi istruttorie particolarmente complesse (i criteri per la nomina di tali posizioni da parte dei Responsabili di servizio competono al Segretario/Direttore Generale nell'ambito della sua attività di coordinamento)	€ 1.000,00
C	Personale munito di deleghe alle funzioni di ufficiale di stato civile e d'anagrafe	Soggetto incaricato dell'esercizio delle funzioni nell'ambito delle competenze del Sindaco come ufficiale di Governo compresa la sottoscrizione dei relativi atti finali	€ 100,00 a delega

2. L'indennità in oggetto va erogata in misura proporzionale al regime orario di lavoro dei percipienti.

*Handwritten notes and signatures:*  
To the Hon. B  
Piazzale Orsini  
R. 3

## ART. 4 – DESTINAZIONI E FINALITA' DELLE RISORSE DECENTRATE

La distribuzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2011 è stabilita secondo quanto indicato nel prospetto allegato sub. A) al presente accordo.  
La quota distribuita per produttività e miglioramento dei servizi (art.17, comma 2, lett.a) del CCNL 1.4.1999) è calcolata sulla base dei criteri stabiliti con il precedente Contratto Integrativo 2002 – 2005 sottoscritto il 19.7.2006. Si precisa che le modalità di calcolo dell'assenza per malattia ai fini della distribuzione della produttività vanno aggiornate ai sensi dell'art.71 del D.L. 25.6.2008, n.112.

Per l'anno 2011 non si procederà alla progressione economica all'interno della categoria.

## ART. 5 – NORMA FINALE

Rimangono in vigore tutte le clausole dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi sottoscritti in precedenza e non modificate dal presente accordo.

Per quanto non previsto in questo articolato i riferimenti sono relativi ai CCNL firmati in data 31.3.1999, 1.04.1999, 14.9.2000, 5.10.2001 e 22.1.2004, 9.05.2006, 11.4.2008 e 31.7.2009 alle successive integrazioni e ai rinvii a norma di legge negli stessi contenuti.


Per la Parte Pubblica

Il Presidente della Delegazione Trattante:  
Segretario Comunale



Per la Parte Sindacale

La R.S.U.:



Le OO.SS. territoriali:

UIL FPL



CISL FP



